CAMERA DEI DEPUTATI N. 2431

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLLAVINI

Norme per la regolamentazione del fumo nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico

Presentata il 27 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si presenta quale integrazione a quanto previsto dal disegno di legge presentato dall'allora Ministro della sanità, Costa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, Matteoli, per una più incisiva azione di tutela della salute dei cittadini dai pericoli derivanti dal fumo, compreso quello passivo.

La presente proposta di legge intende, in particolare, riferirsi alle problematiche riguardanti l'applicazione delle previste misure d'intervento nei pubblici esercizi.

È, altresì, opportuno promuovere adeguate campagne di informazione sui pericoli del fumo, soprattutto nei confronti dei giovani per una più incisiva e completa tutela della salute.

Quindi le modifiche apportate al disegno di legge dell'allora ministro Costa sono relative all'articolo 2, ove si propone di estendere da uno a due anni il periodo entro il quale si provvede all'adeguamento dei locali, mediante apposite attrezzature di condizionamento.

Ciò anche in riferimento al disposto dell'articolo 5, che assegna centottanta giorni di tempo al Ministro della sanità per disporre in ordine ai requisiti microclimatici di rinnovo dell'aria da assicurare con idonei impianti di condizionamento.

È quindi necessario, in ragione delle difficoltà di individuare i parametri sopra citati ed anche in relazione al tempo necessario per l'installazione ed il reperimento sul mercato degli appositi apparecchi di condizionamento, prorogare il termine per l'installazione di detti impianti di due anni.

All'articolo 3 del disegno di legge « Costa » viene aggiunto il comma 2, che esime dall'installazione delle attrezzature di con-

dizionamento quei locali a prevalente esercizio stagionale estivo che presentino almeno un lato del proprio perimetro totalmente aperto all'esterno. Tale configurazione appare, infatti, in grado di assicurare un sufficiente ricambio dell'aria nel locale medesimo, rendendo peraltro ininfluente ai fini della depurazione dell'aria interna l'apporto di qualsivoglia apparecchio di depurazione. Ciò non esclude, ovviamente, che qualora detta area perimetrale esterna venga chiusa, anche con strutture precarie, il proprietario del locale deve assicurare la presenza ed il funzionamento dell'impianto di condizionamento previsto dalla legge.

All'articolo 7 si prevede che un certo numero delle camere da letto degli esercizi alberghieri siano assegnate per l'ospitalità dei fumatori.

All'articolo 9, sempre in relazione al disegno di legge « Costa », si propone di sopprimere l'erogazione di sanzioni amministrative per coloro che « consentono di fumare », pur avendo ottemperato all'obbligo di apporre gli appositi cartelli. L'esempio, in pratica, più frequente è quello dell'avventore di un pubblico locale sorpreso a fumare. È necessario che l'esercente lo segnali all'autorità cui compete l'accertamento delle infrazioni, ma che non possa essere ritenuto consenziente con lo stesso o che gli venga chiesto un diretto intervento di repressione nei confronti del fumatore.

Diverso è il caso, previsto dal comma 4 del citato articolo 9 del disegno di legge « Costa » – che viene mantenuto – in cui l'autorità preposta, accerta ripetute infrazioni al divieto di fumo, che possono portare alla sospensione fino a tre mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività nei locali in cui vige il divieto di fumo, perché, in tale caso, appare evidente la reponsabilità dell'esercente nell'accondiscendere alle trasgressioni al divieto di fumo che avvengono nel proprio locale.

Peraltro, va anche considerato che tali previsioni potrebbero risultare per buona parte superate una volta installati gli apparecchi di depurazione e ricambio dell'aria.

L'articolo 11 dispone particolari misure agevolative per coloro che provvedono all'installazione dei richiesti impianti di condizionamento. Tali indicazioni, mutuate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 (sull'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) si ritiene possano costituire concreti elementi a sostegno dell'azione di salvaguardia della salubrità ambientale, rendendo più sostenibile per il pubblico esercente l'installazione degli apparecchi di depurazione (si precisa, al riguardo che viene fatto riferimento solo alle spese per l'acquisto dell'apparecchio e non già a quelle per la sua installazione, che possono gravare peraltro in misura sensibile sul costo finale dell'impianto).

L'articolo 12 sollecita il Ministero della sanità a promuovere periodicamente campagne di informazione a carattere preventivo sui rischi derivanti dal fumo. A tal fine stabilendo, altresì, gli opportuni contatti con il Ministero della pubblica istruzione per le iniziative mirate ai giovani in età scolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È vietato fumare:

a) nei locali chiusi ed accessibili al pubblico ubicati:

1) nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

2) nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle altre istituzioni scolastiche ed educative, ivi compresi i conservatori di musica e le accademie;

3) nelle università e nelle istituzioni universitarie;

4) nelle strutture destinate alla erogazione dei servizi agli anziani;

5) nelle strutture destinate alle erogazioni dei servizi ai minori;

6) nelle strutture destinate alle attività sportive e ricreative;

7) nelle strutture destinate ad ospitare riunioni, assembramenti, congressi o conferenze;

8) nelle sale di esposizione, negli studi radiofonici e televisivi, nelle sale di spettacolo cinematografico e teatrale, nelle sale da ballo, nelle sale corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte;

9) nelle strutture pubbliche e private destinate alla erogazione di servizi al pubblico ove la erogazione comporti attesa, sosta o riunione del pubblico;

10) negli esercizi commerciali;

11) negli esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande;

12) nelle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali, marittime ed aeroportuali;

b) nei luoghi di lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone.

2. È, altresì, vietato fumare:

a) negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone, nonché negli autoveicoli privati di trasporto pubblico;

b) negli aeroplani sui voli di linea delle rotte nazionali ed internazionali di durata non superiore alle due ore; per i voli di durata superiore alle due ore devono essere previsti negli aeroplani spazi separati riservati ai fumatori.

3. Il divieto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è esteso ai corridoi ed alle piattaforme delle carrozze ferroviarie.

4. I soggetti responsabili delle strutture e dei mezzi di trasporto indicati ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti a curare che negli stessi sia assicurato il divieto di fumare.

ART. 2.

1. Nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 4), e lettera *b)*, devono essere riservati ai fumatori appositi locali, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, nei quali sia assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di impianti di condizionamento o di depuratori idonei a purificare l'aria inquinata dal fumo.

2. Le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numeri 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), possono destinare ai fumatori appositi locali dotati degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'adeguamento di cui al comma 1 si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Il divieto di fumare di cui all'articolo 1, non si applica ai locali di cui alla lettera *a)*, numeri 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) ed alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 1, qualora in tali locali sia assicurato il ricambio d'aria mediante l'installazione di impianti di condizionamento o di depuratori idonei a purificare l'aria inquinata dal fumo.

2. Il divieto di fumare di cui all'articolo 1, non si applica negli esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande a prevalente esercizio stagionale estivo che, per le loro caratteristiche, presentino almeno un quarto della superficie perimetrale totalmente aperta all'esterno.

ART. 4.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con gli altri Ministri competenti, sentito il Consiglio superiore di sanità, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può individuare altri locali, strutture e mezzi di trasporto ai quali estendere il divieto di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana disposizioni in ordine ai requisiti microclimatici di rinnovo dell'aria da assicurare con idonei impianti di condizionamento.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono fissate le modalità per l'esposizione dei cartelli indicatori di cui all'articolo 7, comma 2, nei locali di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 20 maggio 1976, per i locali indicati nel medesimo decreto.

ART. 6.

1. L'autorità sanitaria locale, su richiesta degli interessati, rilascia un certificato che attesti la conformità dei locali e degli impianti alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5.

2. L'autorità di cui al comma 1 verifica periodicamente la conformità dei locali e l'efficienza degli impianti.

ART. 7.

1. Nei locali di cui all'articolo 1 devono essere applicati cartelli recanti:

a) il divieto di fumare con la indicazione della relativa norma e della sanzione comminata ai trasgressori;

b) l'indicazione del soggetto cui spetta curare la osservanza del divieto e dell'autorità cui compete l'accertamento delle infrazioni.

2. Nei locali di cui agli articoli 2 e 3 deve essere applicato un cartello luminoso riportante le stesse indicazioni di cui al comma 1, del presente articolo, con accensione automatica in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento, ovvero di mancato rispetto dei limiti di temperatura e di umidità.

3. Gli esercizi alberghieri, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad indicare le camere riservate ai fumatori.

ART. 8.

1. Nell'ingresso dei locali di cui agli articoli 2 e 3 devono essere esposti in modo visibile cartelli recanti l'indicazione

dell'esistenza degli impianti di condizionamento.

ART. 9.

1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il relativo divieto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.

2. I soggetti cui compete curare l'osservanza del divieto di fumare sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni nel caso in cui non ottemperino all'obbligo di apporre il cartello di cui all'articolo 7.

3. Chiunque non rispetti i requisiti degli impianti di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

4. Nel caso in cui siano commesse più violazioni agli obblighi previsti negli articoli 1, comma 4, e 7, commi 1 e 2, può essere disposta la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi dell'abilitazione all'esercizio dell'attività nei locali in cui vige il divieto medesimo.

ART. 10.

1. All'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 9, provvedono i competenti organi di polizia che presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle infrazioni al divieto di fumare nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto restano ferme le disposizioni vigenti in materia per le Ferrovie dello Stato SpA, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di una disciplina specifica, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in quanto compatibili.

ART. 11.

1. Ai soggetti che provvedono all'installazione degli impianti di condizionamento o dei depuratori di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, limitatamente all'acquisto degli idonei apparecchi di condizionamento, nella misura del 30 per cento della parte del prezzo qualora esso non ecceda lire 5 milioni e nella misura del 40 per cento qualora il costo ecceda lire 5 milioni, e fino ad un importo massimo di lire 20 milioni.

2. Se l'apparecchio di condizionamento od il depuratore idonei a purificare l'aria inquinata dal fumo sono acquistati dal soggetto in locazione finanziaria, il credito di imposta di cui al comma 1, con riferimento ai canoni di locazione pagati per ciascun periodo di imposta e fino alla concorrenza dell'importo complessivo del prezzo di acquisto dell'apparecchio, si applica purché non sia superiore a lire 20 milioni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto od il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale od in copia fotostatica ed a pena dell'inammissibilità del credito di imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo d'acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento, nonché l'ammontare del prezzo o del canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione, che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio condizionatore, o del depuratore desunto dal listino di ven-

dita vigente alla data di stipula del contratto.

4. L'ammortamento del costo degli apparecchi di cui al comma 2, al netto del credito di imposta previsto dal comma 1, e degli interessi passivi corrispondenti al pagamento differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo di imposta in cui l'apparecchio di condizionamento od il depuratore è stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Qualora il costo unitario, al netto del credito di imposta, non superi lire 3 milioni, ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo di imposta in cui gli apparecchi di condizionamento od i depuratori sono stati acquistati.

ART. 12.

1. Il Ministero della sanità promuove periodicamente campagne di informazione sanitaria sui pericoli derivanti dal fumo, avvalendosi della collaborazione delle regioni e degli enti locali, nonché, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, promuove iniziative rivolte ai giovani in età scolare.

ART. 13.

1. Sono abrogate la legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.